

CONTRATTO**OGGETTO DEL CONTRATTO**

**Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di
lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le UUOO varie di
Endoscopia Digestiva dell'AUSL Viterbo.**

L'anno duemilasedici, il giorno _____, del mese di _____, tra

l'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO, P.I.

01455570562, nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore

Commissario Straordinario Dott. Luigi Macchitella, nato a Roma il 5/2/1946 e

residente per la carica in Via Enrico Fermi 15 – 01100 VITERBO e la **Società**

_____, corrente in _____,

_____, C.F. e P.I. _____ (di seguito

denominata per brevità "Aggiudicatario"), iscritta alla Camera di Commercio

della Provincia di _____, in persona del Dott. _____

nato a _____ il _____, C.F. _____, in

qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del

_____, a conoscenza delle parti, l'Amministrazione ha indetto gara a

mezzo procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano,

in service per 3 anni, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per

le UUOO varie di Endoscopia Digestiva dell'AUSL Viterbo per un

importo massimo complessivo di 429.600,00 euro, IVA 22% esclusa (CIG

6412529A53), ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con criterio di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero **il Disciplinare di gara, l'Allegato "A" Documentazione necessaria, il Capitolato speciale d'oneri, l'Elenco Endoscopi, la Scheda Tecnica modello T1, lo Schema di contratto, il DUVRI, l'Attestato di sopralluogo, il Fac-simile offerta economica, le Planimetrie dei locali di installazione con la precisa indicazione della stanza di ubicazione delle lavaendoscopi,** risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ del _____, anch'essa a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepita, sono stati approvati gli atti di gara e la fornitura ed installazione chiavi in mano de quo è stata aggiudicata alla Società _____, per un importo complessivo triennale pari _____ euro, IVA al 22% esclusa;

- Che l'Offerta economica, allegata al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, presentata all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria è ben nota alle parti e si intende anch'essa integralmente recepita nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione (Doc. Allegato n° 1);

- Che la _____, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini

della stipula del presente contratto ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione n° _____ del _____ contratta con _____ - Agenzia di _____, per un importo di Euro _____, (*Doc. Allegato n° 2*);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepiti nel presente contratto.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) **dal Disciplinare di gara, dall'Allegato "A" Documentazione necessaria, dal Capitolato speciale d'oneri, dall'Elenco Endoscopi, dalla Scheda Tecnica modello T1, dallo Schema di contratto, dal DUVRI, dall'Attestato di sopralluogo, dal Fac-simile offerta economica, dalle le Planimetrie dei locali di installazione, nonché dall'Offerta Tecnica** presentata dalla Società, che si intendono conosciuti ed integralmente recepiti dalle parti anche se non materialmente allegati al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti

	dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli altri prodotti	
	dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l'Amministrazione;	
c)	dall'Offerta Economica (<i>Doc. Allegato n° 1</i>) della Società	
	_____ , che si intende conosciuta ed integralmente	
	recepita dalle parti;	
d)	dal D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
e)	dal D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento degli Appalti);	
f)	dalla Legge n° 136 del 13 agosto 2010;	
g)	dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni	
	(in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro);	
h)	dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed	
	integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);	
i)	dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	
	di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno	
	emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle	
	disposizioni di cui ai precedenti punti.	
	ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO	
	L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che	
	accetta, l'appalto relativo alla “fornitura ed installazione, chiavi in mano, in	
	service per 3 anni, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le	
	UUOO varie di Endoscopia Digestiva dell'AUSL Viterbo”.	
	ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO	
	L'ammontare complessivo dell'appalto è di _____ euro, IVA al 22%	
	esclusa, così per _____ euro, IVA al 22% compresa.	
		- Pag. 4 di 15 -

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario espletterà la fornitura ed installazione chiavi in mano con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

CONTRATTUALI

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

ART. 7 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le

modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 8 – CORRISPETTIVI

A fronte della fornitura ed installazione chiavi in mano da eseguirsi secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica n° _____ del _____ per un totale complessivo triennale di Euro _____ IVA al 22% esclusa, così per Euro _____ IVA al 22% compresa.

Il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate dal successivo art. 10.

ART. 9 – ONERI ECONOMICI

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente art. 8, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta) necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 8 verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione. Le modalità di fatturazione e pagamento sono definite dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'oneri. La fatturazione dovrà avvenire a seguito del collaudo riportante esito positivo di ogni apparecchiatura fornita. La Ditta aggiudicataria, contestualmente all'emissione della fattura relativa all'appalto aggiudicatole, deve indicare il sistema di pagamento che, tramite il Tesoriere, le è consentito scegliere. Il sistema di pagamento scelto dalla ditta sarà comunicato dalla stessa a mezzo di raccomandata A.R. e potrà essere modificato ma non moltiplicato a favore di diversi beneficiari.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture, previa effettuazione dei debiti controlli e verifiche, quanto prima e comunque non oltre i tempi stabiliti dalle vigenti normative.

Si fa presente che, in caso di ritardato pagamento di quanto dovuto, gli interessi decorreranno solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla messa in mora dell'Azienda da parte del creditore ai sensi dell'art. 1219 c.c.. Il tasso di interessi dovuto in caso di ritardato pagamento è conforme a quello prescritto dall'art. 5 del D.L.vo n. 231 del 9/10/2002.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura ed installazione chiavi in mano.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D.Lgs. n° 163/2006, è tenuto a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applica l'articolo 75, comma 7, del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali (ART. 5 Garanzie e coperture assicurative Capitolato speciale d'oneri).

ART. 13 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa (Doc. Allegato n° 3) per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato Speciali d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene

indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione (ART. 5 Garanzie e coperture assicurative Capitolato speciale d'oneri).

ART. 14 – PENALI

Le penali applicate sono riportate in maniera dettagliata nel Capitolato speciale d'oneri all'art. 18.

ART. 15 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI

ACCERTATI

Le disposizioni del presente articolo sono riportate in maniera dettagliata nel Capitolato speciale d'oneri all'art. 20.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

INADEMPIMENTO

Le disposizione del presente articolo sono riportate in maniera dettagliata nel Capitolato speciale d'oneri agli artt. 21 e 22.

ART. 18 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO

Le disposizioni del presente articolo sono riportate in maniera dettagliata nel Capitolato speciale d’oneri all’art. 22.

ART. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L’obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, è tenuto all’esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all’applicazione delle misure minime di cui all’Allegato B dello stesso Decreto.

L’osservanza di quanto sopra e degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla Legge Privacy di Segretezza nel suo complesso, dovranno essere assicurati dall’Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n° 196/2003.

ART. 20 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n° 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, etc... sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 22 – CESSIONE DEI CREDITI

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 23 – SUBAPPALTO

Il subappalto, disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante qualora ne ricorrano le condizioni ed entro i limiti di legge. L'eventuale subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, l'Amministrazione accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà

alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'Amministrazione indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al supappaltatore o ai suoi ausiliari. L'esecuzione delle eventuali prestazioni affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 24 – DURATA CONTRATTUALE

L'appalto in argomento ha durata di anni 3 decorrenti dalla data di collaudo riportante esito positivo di ogni apparecchiatura che sarà fornita. È vietato il tacito rinnovo ma è fatto comunque obbligo all'affidatario di garantire la fornitura oggetto della presente gara, dietro corrispettivo ed agli stessi prezzi previsti dall'offerta di gara salvo possibili migliorie negoziabili, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'eventuale nuova gara da parte dell'AUSL. Nel caso di specie la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione scritta all'affidatario del contratto prima dello scadere del contratto stesso.

ART. 25 – AVVALIMENTO

Le disposizioni del presente articolo sono riportate in maniera dettagliata nel Bando G.U.C.E. Punto III.2.3) nonché nel Disciplinare di gara Punto I.

ART. 26 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Le disposizioni del presente articolo sono riportate in maniera dettagliata nel Bando G.U.C.E. Punto III.1.3).

ART. 27 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.. L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 29 – RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA _____ Azienda USL Viterbo

Il Legale Rappresentante Il Commissario Straordinario

Dott. _____ Dott. Luigi Macchietella

Viterbo, li _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

DITTA _____ Azienda USL Viterbo

Il Legale Rappresentante Il Commissario Straordinario

Dott. _____

Dott. Luigi Macchietella

Viterbo, li _____